

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 11 novembre 2015, prot. n. 17538/A1903A
Comune di Torino – Società Bennet Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Applicazione dell'art. 16 comma 1 ultima parte – Conferenza dei Servizi, seduta del 11 novembre 2015.

Premesso che:

il giorno 11 del mese di novembre 2015 alle ore 10,15 circa si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 16446/A1903A del 26/10/2015;

in data 17 giugno 2015, pervenuta in Regione Piemonte in data 18/06/2015, la società Bennet Spa, ai sensi dell'art. 16 comma 1, ultima parte della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, ha presentato all'amministrazione comunale di Torino la richiesta di ridefinizione e riduzione del centro commerciale classico, tipologia G-CC1, da mq. 4.245 a mq. 3.568, tramite l'accorpamento di due medie strutture in 1 esercizio di vicinato di mq. 8 e in una grande struttura G-SM1 di mq. 3.560 inserita all'interno del centro commerciale G-CC1 di mq. 3.568, ubicato in Via San Paolo/Via Caraglio in un addensamento A4 del Comune di Torino, in applicazione degli artt. 15 comma 10 lett. c) e 16 comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

la Conferenza dei Servizi, nella seduta istruttoria del 16/09/2015, dopo una approfondita discussione, stabiliva di richiedere alla società istante, una documentazione integrativa, da concordare con i competenti uffici comunali, riguardante la messa in sicurezza dell'area di carico/scarico merci;

la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 6 ottobre 2015, dopo aver esaminato la documentazione, pervenuta agli uffici regionali in data 2 ottobre 2015 e ritenuta conforme alla richiesta di messa in sicurezza dell'area di carico/scarico merci formulata nella precedente seduta del 16 settembre, decide di rinviare la propria deliberazione ad un'altra seduta, in attesa dell'acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale previsto dalla DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi;

in data 26 ottobre 2015 con Deliberazione n. 14-2313 la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, in merito alla richiesta presentata dalla società Bennet Spa con sede a Milano, Via Carlo Goldoni 11, il parere vincolante di conformità in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale, risultando interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), del comma 2 ter dell'art. 6 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi.

Preso atto che la Conferenza dei servizi, nella seduta del 3 novembre 2015, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla società Bennet Spa, per la ridefinizione e riduzione del centro commerciale classico, tipologia G-CC1, da mq. 4.245 a mq. 3.568, tramite l'accorpamento di due medie strutture in 1 esercizio di vicinato di mq. 8 e in una grande struttura G-SM1 di mq. 3.560 inserita all'interno del centro

commerciale G-CC1 di mq 3.568, ubicato in Via San Paolo/Via Caraglio in un addensamento A4 del Comune di Torino, con le seguenti prescrizioni:

1) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinata:
alla consegna delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate "nuove autorizzazioni".

2) L'attivazione della struttura commerciale è subordinata al rispetto di tutte le norme prescrittive della DGR n. 14-2313 del 26/10/2015 e:

- alla realizzazione, collaudo e/o alla consegna anticipata in attesa di collaudo di tutte le opere viarie in progetto, comprese quelle previste nella documentazione integrativa del 2/10/2015, relativa alla messa in sicurezza dell'area carico scarico merci, con particolare riferimento alle disposizioni previste nel parere del 30 ottobre 2015 della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;
- a tutte le altre prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 2165/17.1 del 19/02/2003 e nella determinazione dirigenziale n. 22 del 10/02/2003 di superamento dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della LR n. 40/98 per il superamento delle esternalità negative.

3) Il rilascio dei permessi a costruire è obbligatoriamente subordinato:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:
 - ◆ le prescrizioni dei punti precedenti;
 - ◆ tutte le prescrizioni e obblighi commerciali, progettuali, viabilistici ed ambientali derivanti dai precedenti atti.

4) L'apertura del centro commerciale è subordinata alla verifica che:

Il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione del rappresentante della Regione Piemonte che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 14-2313 del 26 ottobre 2015, in applicazione dell'art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 66-13719 del 29.03.2010 che da ultimo ha integrato e modificato la D.G.R. n. 43-29533 del 1.03.2000;

Udita la relazione di conformità del rappresentante dell'amministrazione comunale di Torino;

udita la relazione di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, come da ultimo modificati dalla l.r. n. 13 del 27.07.2011 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. n. 5, 6, 9, 10, 11, 12 della Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 smi "D.lgs. n. 114/98 – art. 9 l.r. n. 28/99 art. 3 – Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

vista la l.r. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

vista la Deliberazione n. 14-2313 del 26 ottobre 2015 "Art. 16 c. 1 DCR n. 563-13414/99 smi. – Istanza presentata dalla società Società Bennet Spa per l'accorpamento di due medie strutture in una grande struttura G-SM1 di mq. 3.560 inserita all'interno del centro commerciale G-CC1 di mq 3.568, ubicato in Via San Paolo/Via Caraglio in un addensamento A4 del Comune di Torino", con la quale la Giunta regionale ha espresso il parere vincolante previsto dall'art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi in riferimento all'istanza presentata dalla società Bennet Spa & Sviluppo Iniziative Commerciali Srl;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase procedimentale nel termine di 120 giorni, come previsto dalle norme di legge;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

Il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114.

6) Di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Torino in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art.13 c. 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco